Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Sabato, 9 febbraio** — **Numero 34**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, omessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 90 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che concede al Governo del Re poteri straordinari durante la presente guerra;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri della guerra, e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra, i militari del corpo Reale equipaggi destinati a terra in Albania, sono soggetti alla giurisdizione del tribunale militare per il R. esercito in Valona e alle pene portate dal Codice penale per l'esercito.

Nondimeno i predetti militari permangono soggetti alla giurisdizione militare marittima se trattisi dei reati in servizio compresi nel Capo III, Titolo II, Libro I del Codice penale militare marittimo, ovvero dei reati non preveduti nel Codice penale per l'esercito, e dei reati di cui nel decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.

Art 2.

Quando, a norma dell'articolo precedente, i militari ivi indicati sono giudicati dal tribunale militare del R. esercito, uno dei giudici del tribunale sarà un ufficiale di vascello della R. marina, di grado immediatamente inferiore a quello del presidente o, a parità di grado, di minore anzianità, che verrà designato dal comandante superiore navale di Valona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — ALFIERI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **91** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1916, numero 926;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 10 del citato decreto 2 agosto 1916, n. 926, è sostituito il seguente:

« Chiunque accaparri derrate o merci in modo e in quantità tale da potere cagionare l'aumento dei prezzi è punito con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a 3000.

Se il delitto sia commesso da pubblici mediatori la pena è della reclusione da tre a dodici mesi e della multa oltre le lire 1000 ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA — ALFIERI — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI — COLOSIMO

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 102 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di emanare nuove norme per le persone e gli enti delle Provincie venete che hanno abbandonato la loro residenza o sede per cause di guerra e l'opportunità di completare e di coordinare con esse quelle già emanate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro; e sentito l'Alto Commissario per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPITOLO I.

Atti dello stato civile.

Art. 1.

La prova delle nascite, dei matrimoni o delle morti, annotati nei registri dello stato civile dei comuni compresi nel territorio occupato dal nemico o di quelli indicati a norma dell'art. 68, potrà essere fornita secondo le disposizioni degli articoli 364 e 366 del Codice civile, salvo che per casi speciali sia richiesta od autorizzata una prova diversa.

Art. 2.

La dichiarazione della nascita avvenuta nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68 può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune ove il dichiarante dimora, senza l'osservanza di quanto è prescritto dall'art. 372 del Codice civile, purchè ciò avvenga entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto o dall'abbandono del comune, in cui la nascita è avvenuta. Tale dichiarazione sarà inserita nella seconda parte del registro degli atti di nascita.

I figli nati fuori dei comuni sopra indicati, nei quali i genitori avevano il domicilio o la residenza, si considerano ad ogni effetto di legge nati nei comuni stessi, a meno che i genitori, all'atto della presentazione di cui all'art. 371 del Codice civile, dichiarino di rinunziare ad avvalersi di questa disposizione.

Copia degli atti di nascita, previsti dalle norme precedenti, sarà trasmessa, appena sarà possibile, al comune, al quale il nato deve considerarsi appartenente, perchè siano ivi trascritti nei registri dello stato civile.

CAPITOLO II.

Diritti di famiglia e di successione.

Art. 3.

Se i congiunti, chiamati per legge a prestare il loro consenso al matrimonio, trovinsi nel territorio occupato dal nemico, si presumono nella impossibilità di manifestare la loro volontà agli effetti di quanto dispongono gli articoli 64 e 65 del Codice civile.

Art. 4.

Quando per la celebrazione del matrimonio debbano, a termini di legge, eseguirsi pubblicazioni nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68 può essere concessa la dispensa nei modi e con le cautele previste dall'art. 78 del Codice civile.

Art. 5.

Quando entrambi gli sposi abbiano il domicilio o la residenza nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68, il matrimonio deve celebrarsi nel comune in cui uno degli sposi ha la dimora.

Art. 6.

Qualora uno degli sposi si trovi nel territorio occupato dal nemico, il matrimonio potrà celebrarsi per

procura, giusta il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903.

In caso di morte del mandante, prima che il matrimonio sia celebrato, ai fini della legittimazione dei figli, si applicherà, inoltre, l'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915, n. 1496.

Art. 7.

Ove la sede principale degli affari del minore o dell'interdetto si trovi nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68, il consiglio di famiglia o di tutela si costituisce presso il pretore del mandamento, in cui il minore o l'interdetto ha la dimora.

In tali casi il consiglio di famiglia o di tutela può essere composto, se le circostanze lo richiedano, di due soli consulenti. Questi, come il tutore, possono, occorrendo, essere scelti dal pretore anche fuori delle categorie indicate dagli articoli 244, 252, 253 e 261 del Codice civile.

Le donne possono esercitare questi uffici tutelari.

Art. 8.

Nei riguardi dell'autorizzazione maritale, il marito, il quale si trovi nel territorio occupato dal nemico, si reputa assente per gli effetti dell'art. 135, n. 1 del Codice civile.

Art. 9.

Se, a causa della guerra, non sia possibile ottenere i documenti necessari, il procuratore del Re può autorizzare l'ufficiale dello stato civile ad ammettere sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana, che sieno forniti del certificato di cui all'alinea dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, a fare la richiesta delle pubblicazioni e poscia a celebrare il matrimonio, sulla base di attestazioni giurate, rese da cinque testimoni davanti al pretore, le quali sostituiranno non solo l'atto di nascita, a norma dell'art. 80 del Codice civile, ma anche la dichiarazione, di cui all'art. 103 dello stesso Codice.

Art. 10.

Apertasi a favore di cittadini italiani o di sudditi austro-ungarici di nazionalità italiana la successione di sudditi austro-ungarici, gli eredi possono ottenere la dichiarazione della loro qualità ereditaria ed essere quindi autorizzati ad immettersi temporaneamente, con o senza cauzione, nel possesso di tutti o di parte dei beni lasciati in Italia dal defunto a seconda del dimostrato bisogno del richiedente. Tale autorizzazione ha efficacia per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace. E' revocabile o modificabile su reclamo degli interessati. Qualora fra gli eredi vi siano minori, nei riguardi di essi saranno date le disposizioni del caso.

I provvedimenti anzidetti saranno dati in camera di consiglio dal tribunale del luogo ove siasi aperta la successione, ovvero, se questa siasi aperta all'estero o nei territori occupati dal nemico, del luogo ove si trovi la maggior parte dei beni lasciati in Italia dal defunto.

In difetto di documenti, potrà il tribunale tener conto degli altri mezzi di prova offerti dall'istante ed anche di atti notori costituiti da attestazioni giurate, rese da cinque testimoni davanti al pretore.

Art. 11.

Nei riguardi degli eredi autorizzati a norma dell'articolo precedente è applicabile il disposto dei capoversi 1° e 2° dell'art. 933 del Codice civile.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni.

Art. 12.

Qualora il debitore abbia avuto il domicilio o la residenza in un comune occupato dal nemico o in uno di quelli indicati a norma dell'art. 68, oppure, trattandosi di società od ente, vi abbia avuto la sede o uno dei principali stabilimenti, l'autorità giudiziaria può sospendere l'esecuzione delle obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917.

Ove la gravità delle circostanze lo consigli, può anche modificare le condizioni o le forme dell'adempimento dell'obbligazione o risolvere il rapporto, secondo criteri di equità.

Art. 13.

Il debitore che intenda avvalersi della disposizione dell'articolo precedente, deve farne domanda con ricorso motivato alla autorità giudiziaria competente per valore nel luogo dove egli dimora.

Il giudice singolo o il presidente del collegio fissa con decreto a piedi del ricorso medesimo il giorno per la comparizione delle parti in camera di consiglio e il termine e il modo della notificazione all'altra parte. Se questa non comparisce, si procede senza il contraddittorio, osservate le cautele che eventualmente il giudice creda di prescrivere.

I provvedimenti previsti dal capoverso dell'articolo precedente non possono essere emanati senza contraddittorio, ove non consti che la controparte abbia avuto effettiva notizia della domanda.

Nei procedimenti avanti il tribunale dev'essere sentito il pubblico ministero.

L'istruttoria si svolge senza alcuna formalità, anche di ufficio, e senza che sia necessaria assistenza di procuratore.

Il provvedimento definitivo si dà con decreto motivato, da notificare nelle forme ordinarie.

Se il debitore sia convenuto in giudizio e chieda la applicazione dell'articolo precedente, il giudizio continua con le forme indicate nel presente articolo.

Art. 14.

Contro il decreto emanato a norma dell'articolo precedente è ammesso solo il ricorso al giudice superiore per motivo di incompetenza o di violazione della presente legge.

Il ricorso è proposto nel termine di un mese dalla notificazione del decreto, e deve essere notificato nei modi e termini che saranno fissati dal presidente del tribunale o della corte con suo decreto a piè del ricorso stesso.

Questo non ha effetto sospensivo ed è deciso senza osservanza di forme dal tribunale o dalla corte di appello in camera di consiglio.

Contro il decreto dato a norma dell'articolo precedente è ammessa, fino al termine di un anno successivo alla pubblicazione della pace, domanda di revisione allo stesso giudice, per i motivi indicati nell'art. 494 del Codice di procedura civile o per il sopravvenuto sostanziale mutamento delle condizioni di fatto per cui fu concesso.

Art. 15.

Tutti gli atti relativi al procedimento di cui ai precedenti articoli sono esenti da tasse di bollo o di registro.

Anche le pubblicazioni, che siano eventualmente or-

dinate nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nei fogli per annunzi legali, sono eseguite senza spesa.

Art. 16.

Il debitore di somme liquide, divenute esigibili nel Regno a favore di persone o enti che si trovino nel territorio occupato dal nemico e che non possano curarne la riscossione, può liberarsi dall'obbligazione mediante il deposito della somma dovuta coi relativi accessori presso una cassa postale su libretto intestato al nome dell'avente diritto.

I congiunti, che vivevano a carico di lui, potranno, ove ne dimostrino il bisogno, chiedere al pretore del luogo in cui si trovano, la totale o parziale assegnazione in loro favore delle somme depositate, con le garanzie che il magistrato crederà di stabilire nel decreto di assegnazione.

Art. 17.

E' sospeso il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, legali, convenzionali o processuali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsivoglia contro enti, ditte e privati aventi la loro residenza nei comuni occupati dal nemico, o in quelli indicati a norma dell'art. 68.

E' del pari sospeso il corso dei termini quando l'atto diretto ad interromperlo debba compiersi nei comuni su indicati.

Art. 18.

Parimente non potrà essere elevato il protesto, nè esperimentata l'azione cambiaria nelle forme previste nell'art. 323, prima parte, del Codice di commercio, per gli effetti cambiari pagabili nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68. E' anche sospesa la detta azione verso i debitori che avevano la loro residenza nei territori suddetti, per le cambiali pagabili altrove. Durante la sospensione dell'azione decorrono gli interessi nella misura del 5 per cento.

Il creditore cambiario potrà tuttavia far valere, in giudizio di cognizione, il suo credito contro qualsiasi obbligato, salvo l'applicazione delle disposizioni portate dell'art. 12.

Art. 19.

Le aziende private, aventi la loro sede o i loro stabilimenti nel territorio occupato dal nemico o nei comuni indicati a norma dell'art. 68, potranno dalle apposite commissioni arbitrali essere dispensate rispetto ai loro impiegati in tutto o in parte dall'osservanza dei decreti luogotenenziali 1° maggio 1916, n. 490 e 2 settembre 1917, n. 1448.

A tale concessione non ostano le decisioni, anche definitive, rese fra le parti dalle commissioni medesime.

Art. 20.

Sono nulle tutte le convenzioni che sieno stipulate, nel territorio occupato dal nemico, direttamente o per interposta persona, a favore di sudditi o enti dei paesi nemici e che abbiano per oggetto il trapasso di beni immobili, la costituzione su di essi di diritti reali, la cessione di aziende commerciali od industriali, di titoli di credito, di azioni od obbligazioni di società, di tutti gli oggetti aventi valore archeologico, storico, artistico o interessanti comunque la cultura nazionale, e le locazioni eccedenti la durata di tre anni.

Se, entro due anni dalla pubblicazione della pace, la persona cui spetta l'azione di nullità non l'avrà esercitata, questa potrà essere sperimentata dallo Stato.

In ogni caso la dichiarazione di nullità darà diritto soltanto alla restituzione del prezzo, che sarà ritenuto giusto al momento in cui ha luogo il giudizio.

Sono del pari nulli tutti gli atti e i provvedimenti, emananti da ordini dal nemico, portanti confisca, sequestro, vendita forzata o altre misure, che colpiscano beni mobili od immobili, esistenti nel territorio occupato ed appartenenti a privati o ad enti pubblici.

I suddetti beni potranno essere rivendicati contro qualsiasi possessore.

Art. 21.

Per il commercio coi cittadini od enti non appartenenti agli Stati nemici, che si trovino nel territorio italiano occupato dal nemico, può essere concessa deroga al divieto stabilito dall'art. 1 dal decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 960 dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, qualora concorrano giuste ragioni.

CAPITOLO IV.

Assicurazioni.

Art. 22.

Le scadenze dei premi dovuti per contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, stipulati nel Regno dagli enti, ditte e privati ai quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 17 sono prorogate al 28 febbraio 1918. Sulle somme dovute pel periodo di proroga decorre a favore dell'impresa assicuratrice l'interesse del 5 0[0.

Art. 23.

È fatto obbligo alle imprese di assicurazione sulla vita ed all'Istituto nazionale delle assicurazioni di accordare prestiti sui contratti di assicurazione sulla vita stipulati dalle persone indicate nel precedente articolo.

La concessione del prestito sarà fatta ad un saggio d'interesse non maggiore del 5 0[0 e fino alla differenza tra la riserva matematica e le spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

Le spese di acquisizione non potranno essere valutate in misura superiore al 70 0[0 di una annualità di premio.

Quando sia dimostrata l'impossibilità che il contraente faccia direttamente la richiesta del prestito, questa può essere fatta, nell'ordine di preferenza seguente, dal coniuge non separato legalmente, dai figli, dai genitori, dai beneficiari.

Art. 24.

A partire dal 1° marzo 1918, qualora per mancato pagamento dei premi dovesse verificarsi, a norma delle condizioni di polizza, la decadenza del contratto di assicurazione sulla vita, tale decadenza è sospesa a termini dell'art. 17 e il contratto è riattivabile fino a tre mesi dalla data che sarà fissata con decreto reale.

La riattivazione avrà luogo quando siano soddisfatte le altre eventuali condizioni di polizza, alle quali essa è subordinata e siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti, al saggio non superiore al 5 0[0, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Su richiesta dell'assicurato, l'impresa assicuratrice deve:

a) consentire che la somma complessiva dovuta per la riattivazione del contratto sia ripartita ratealmente sulle ulteriori annualità di premio dovute per la esecuzione del contratto;

b) concedere la riduzione del capitale assicurato in relazione ai premi non pagati, considerati quali premi unici.

Art. 25.

Nelle assicurazioni contro i danni, l'autorità giudiziaria può applicare le condizioni di polizza con quei temperamenti, che le speciali circostanze di fatto possono esigere, al fine di agevolare l'accertamento e la liquidazione dei sinistri, emettendo gli eventuali provvedimenti atti a tutelare gli interessi delle parti.

CAPITOLO V.

Società civili e commerciali.

Art. 26.

Alle società commerciali e alle società civili costituite con le forme delle società per azioni che, avendo la loro sede principale od unica in comuni che hanno dovuto abbandonare in conseguenza delle operazioni militari, si sono trasferite altrove, sono applicabili le norme stabilite dagli articoli 39 e 41, ma non si potrà sostituire un regio commissario all'amministrazione ordinaria.

Le altre ditte commerciali, che siano nelle condizioni anzidette, devono far denuncia della loro nuova residenza alla camera di commercio locale nello spazio di 15 giorni.

Art. 27.

Sono prorogati di sei mesi, ancorchè scaduti, i termini stabiliti dagli articoli 154 e 176 del Codice di commercio.

CAPITOLO VI.

Mutui fondiari.

Art. 28.

E' sospeso, a partire dalla rata scaduta il 31 dicembre 1917 fino ad un anno dopo la conclusione della pace, il pagamento delle rate semestrali dei mutui concessi da Istituti di credito fondiario su immobili situati nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68.

Le somme dovute per le rate sospese saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, nella misura del 5 per cento, fra le rate residue e dovranno essere pagate con queste alle rispettive scadenze, salvo che il mutuatario non chieda un prolungamento della durata del mutuo, la quale non potrà eccedere gli anni cinquanta, non compresi in tale durata massima i primi anni, fino al numero di dieci, che fossero già decorsi dalla stipulazione del mutuo.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti di credito fondiario garantiranno, con l'attuale loro grado, anche il debito con i relativi accessori, di cui la riscossione è prorogata in virtù del presente decreto, sia per quanto concerne la ripartizione sulle rimanenti rate, sia il prolungamento della durata del mutuo.

Qualora sui mutui, ai quali si applica la proroga di cui al presente articolo, esistano già arretrati, anche questi saranno ripartiti con le stesse norme delle semestralità prorogate.

Art. 29.

Gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a sospendere nei comuni compresi nella zona di operazioni, non contemplati dall'articolo precedente, la riscossione delle rate semestrali indicate nel detto articolo e degli arretrati esistenti sui singoli mutui.

Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

La concessione della proroga può essere subordinata alla prestazione di un supplemento di garanzia reale.

Art. 30.

Agli Istituti di credito fondiario potranno essere anticipate dallo Stato, sui fondi e con le norme di cui ai regi decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711, le somme occorrenti per corrispondere gli interessi su una massa di cartelle corrispondente all'importo residuo al 31 dicembre 1917 dei mutui contemplati dal presente decreto e per provvedere al rimborso delle cartelle che saranno sorteggiate durante il periodo di proroga, in proporzione del detto importo.

Art. 31.

La riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e addizionale sui redditi derivanti da crediti, dei quali è prorogata la riscossione ai termini del presente decreto, è sospesa purchè gli Istituti di credito fondiario ne facciano domanda al Ministero delle finanze entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

La sospensione si estende anche al pagamento dei centesimi di guerra e dei diritti che gli Istituti di credito fondiario percepiscono dai mutuatari a titolo di abbonamento per le tasse di bollo, registro e ipotecarie a termini dell'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

CAPITOLO VII.

Dei titoli smarriti.

Art. 32.

Il possessore di titoli al portatore, che non siano quelli menzionati nell'ultimo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, smarriti o abbandonati in seguito all'invasione, deve informare, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ente emittente, dichiarando la dimora o la residenza attuale e specificare i numeri e, ove esista, la serie dei titoli, non che la data di scadenza dell'ultima cedola staccata.

La firma del dichiarante deve essere autenticata dal sindaco o da un notaro.

L'ente ha facoltà di chiedere altre informazioni atte a precisare le circostanze, in cui il reclamante è divenuto possessore dei titoli e quelle in cui ne è stato spossessato.

La dichiarazione di cui al presente articolo ha valore di opposizione sia al trasferimento del titolo sia al pagamento delle cedole.

Art. 33.

Il possessore dei titoli smarriti, per poter riscuotere gli interessi o i dividendi maturati sui titoli stessi, deve osservare le seguenti prescrizioni:

1° se i titoli erano depositati presso un Istituto di credito deve produrre una ricevuta o altra dichiarazione dell'Istituto, attestante che i titoli in questione sono stati effettivamente depositati e non ritirati;

2° se i titoli non erano stati depositati presso un Istituto o questo non trovasi in grado di rilasciare alcuna ricevuta o dichiarazione, deve produrre un atto notorio, in cui siano confermate le circostanze esposte nella lettera diretta all'ente emittente.

Dietro esibizione di tali documenti l'ente emittente pagherà i dividendi o gli interessi dopo tre mesi dalla scadenza di ciascuna cedola e dalla presentazione della denunzia, se nel frattempo nessuno si sia presentato a reclamare il pagamento.

I pagamenti così fatti liberano l'ente da ogni re-

sponsabilità verso i terzi, ma non pregiudicano le eventuali ragioni di questi verso coloro che li ottennero.

Art. 34.

Se prima del pagamento degli interessi o dei dividendi, i titoli o le cedole di cui fu dichiarato lo smarrimento siano presentati da persona diversa dal dichiarante all'ente emittente, questo deve trattenerli rilasciandone ricevuta e informare il dichiarante con lettera raccomandata.

Ove gli interessati non si accordino nello stabilire a chi spetti la proprietà dei titoli e delle cedole, deciderà l'autorità giudiziaria e nel frattempo rimarranno sospesi gli effetti della dichiarazione primitiva, fino a che una sentenza passata in giudicato abbia risoluto la controversia o sia perenta l'istanza.

Se le cedole, rappresentanti i dividendi o gli interessi pagati, sono rinvenute successivamente devono essere rimesse all'ente emittente.

Art. 35.

Per i certificati di rendita nominativi o misti o di usufrutto, spettanti a enti o persone che avevano la loro sede o residenza nei territori occupati dal nemico e dei quali sia denunziata, nei modi di regola, la perdita, il termine per le pubblicazioni, da inserirsi tre volte, a cura dell'Amministrazione del Debito pubblico nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, è ridotto da sei mesi ad un mese, trascorso il quale, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciati i nuovi titoli agli aventi diritto.

Art. 36.

L'affissione degli avvisi per le pubblicazioni di smarrimento, da farsi, a norma del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, presso la cassa pagatrice delle rendite corrispondenti ai titoli perduti, avrà luogo nella città e nei locali, ove le tesorerie delle provincie occupate o minacciate siano state trasferite.

In egual modo si procederà per le affissioni presso le Borse dipendenti da Camere di commercio, delle quali eventualmente sia pure compiuto il trasferimento.

CAPITOLO VIII.

Istituti di credito.

Art. 37.

Le Casse di risparmio, i Monti di pietà e le Società di credito ordinarie e cooperative, che hanno la loro sede principale nei comuni occupati dal nemico o indicati a norma dell'art. 68, non possono protrarre la sospensione del rimborso dei depositi a risparmio, in conto corrente ed a scadenza fissa, oltre il tempo strettamente necessario pel trasferimento della sede e per la riorganizzazione dell'azienda.

Tale periodo di tempo non potrà avere durata maggiore di giorni 40 dalla data dell'occupazione o del mutamento di sede avvenuto per esigenze militari, salvo proroga, che, concorrendo speciali motivi, può essere concessa dal ministro d'industria, commercio e lavoro.

Non si intenderà avvenuto il trasferimento di sede, agli effetti del presente capitolo, quando gli Istituti predetti abbiano continuato a tenere aperti, anche parzialmente, gli uffici al pubblico per le operazioni di banca nelle sede originaria.

In tal caso gli Istituti devono attenersi alle norme emanate per il luogo ove essi hanno la sede principale, anche pei rimborsi che effettuino in qualsiasi altra località.

Art. 38

Gli Istituti, indicati nel precedente articolo, potranno limitare il rimborso dei depositi a una percentuale del credito di ciascun depositante in proporzione delle attività liquide o di sicura realizzazione, quali risulteranno da una situazione da compilarsi entro trenta giorni dalla data dell'occupazione nemica o del mutamento di sede per esigenze militari.

Questo termine potrà essere prorogato per speciali motivi dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

La situazione sarà trasmessa da tutti indistintamente gli Istituti al Ministero d'industria, commercio e lavoro, e, per quanto riguarda le società per azioni e le cooperative, dovrà essere pubblicata a norma dell'art. 177 del Codice di commercio.

Dalla somma spettante a ciascun depositante sarà detratto lo ammontare dei rimborsi fatti a partire dal 25 ottobre 1917.

Non potranno essere effettuati rimborsi al disotto di un limite minimo che sarà fissato da ogni Istituto, con criteri di preferenza a favore dei creditori per depositi di minore entità.

Fino a concorrenza della percentuale predetta i singoli prelevamenti sul credito di ciascun depositante potranno essere ridotti al terzo della misura ordinaria.

Il ministro d'industria, commercio e lavoro potrà autorizzare ulteriori prolungamenti dei termini di preavviso pei rimborsi.

Su reclamo degli interessati, il Ministero d'industria, commercio e lavoro potrà disporre gli accertamenti necessari per controllare le valutazioni e i singoli criteri adottati dall'Istituto nel compilare la situazione predetta, e potrà procedere anche di ufficio alla compilazione di questa quando l'Istituto non vi abbia provveduto entro il termine prefissogli.

I diritti dei depositanti sul residuo loro credito rimangono impregiudicati e potranno farsi valere quando cesserà la applicazione del presente decreto.

Art. 39.

Gli Istituti di cui agli articoli precedenti devono rendere di pubblica ragione la loro nuova residenza. A tale fine quelli regolati dal Codice di commercio devono depositare presso la cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si trova la detta residenza, una dichiarazione indicativa della medesima, che sarà trascritta nel registro delle società e, qualora si tratti di società per azioni o cooperative, pubblicata gratuitamente nel foglio degli annunzi legali e nel bollettino ufficiale delle Società per azioni. Gli Istituti poi che sono soggetti a tutela o vigilanza governativa devono denunciare il trasferimento all'autorità da cui dipendono.

Le denunzie anzidette saranno fatte anche presso le camere di commercio del luogo in cui l'Istituto aveva la sede originaria e del luogo in cui si è trasferito e pubblicate per tre volte in giornali quotidiani.

La nuova sede degli Istituti trasferiti vale a stabilire, per tutti gli effetti, tanto la competenza giudiziaria, quanto il luogo delle pubblicazioni richieste dalla legge e dagli statuti.

Art. 40.

I depositanti, i quali non siano in grado di produrre

i libretti o gli altri titoli rappresentativi del deposito, debbono farne denuncia per lettera all'Istituto, fornendo tutte le indicazioni, che valgano a identificare il credito, a dimostrare la legittimità della richiesta di rimborso e precisare le circostanze che abbiano determinato la impossibilità di produrre il titolo.

Gli Istituti potranno, in conseguenza, consentire rimborsi sulla semplice esibizione di una attestazione emessa e sottoscritta da almeno due persone benevise all'Istituto, che confermino la verità della dichiarazione suddetta.

In questi casi l'Istituto ha facoltà di limitare l'ammontare complessivo del rimborso a una metà della somma, che risulterebbe a termine del 1° comma dell'art. 38.

Le false attestazioni commesse dai depositanti e dalle altre persone indicate nel presente articolo sono punite con le penalità stabilite dall'art. 278 del Codice penale.

Art. 41.

Qualora non sia possibile radunare il consiglio di amministrazione degli Istituti di cui al presente capitolo in conformità delle disposizioni dei rispettivi statuti, le adunanze saranno valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. In tali casi il direttore prenderà parte alle adunanze con voto deliberativo.

Per la validità delle deliberazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Quando nessuno degli amministratori degli Istituti medesimi possa disimpegnare le proprie funzioni, il ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, può, con suo decreto, nominare un commissario con l'ufficio di reggere l'amministrazione.

Agli effetti della validità delle convocazioni dell'assemblea dei soci degli Istituti predetti o delle deliberazioni di spettanza dell'assemblea stessa possono computarsi i voti, che i soci facciano pervenire per lettera con firma autenticata dal notaio o dal sindaco.

Quando non sia possibile procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, l'approvazione dei bilanci è deferita al Consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Su domanda motivata dell'Istituto dimostrante l'impossibilità o i gravi inconvenienti che possono derivare dall'applicazione di singole norme del proprio statuto, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può, con suo decreto, autorizzare la deroga a tali norme ed emanare le opportune disposizioni sussidiarie.

CAPITOLO IX.

Camere di commercio e industria.

Art. 43.

Qualora si renda necessario il trasferimento di camere di commercio e industria in dipendenza delle operazioni di guerra, la designazione della località in cui dovrà effettuarsi il trasferimento dovrà ottenere l'approvazione dal ministro dell'industria, del commercio e del lavoro.

Del trasferimento dovrà darsi notizia al pubblico mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* nel Regno e con quegli altri mezzi che la Camera riterrà opportuni.

La nuova sede della camera trasferita vale a stabilire, per tutti gli effetti, la competenza giudiziaria nonchè il luogo delle pubblicazioni richieste da leggi e regolamenti.

Art. 44.

Le camere di commercio, che in conformità dell'articolo precedente abbiano trasferito le loro sedi, continueranno, nei limiti del possibile, a compiere le funzioni ad esse demandate dalla legge 20 marzo 1910, n. 121, rimanendo sospesa fino a nuova disposizione la revisione delle liste elettorali commerciali.

Art. 45.

I Consigli camerali si aduneranno presso la sede provvisoria.

Il numero legale per la validità delle deliberazioni fissato dal primo comma dell'art. 36 della legge 20 marzo 1910, n. 121 è ridotto alla metà.

Qualora in seguito al trasferimento non sia possibile riunire il Consiglio camerale il ministro di industria, commercio e lavoro ha facoltà di affidare l'amministrazione della Camera ad un commissario governativo da nominarsi con decreto ministeriale.

Il commissario governativo può essere scelto fra i componenti il Consiglio camerale.

Al commissario governativo, che ha l'obbligo di risiedere nella città in cui si è trasferita la camera, può essere assegnata un'indennità giornaliera a carico della camera.

Il commissario governativo esercita i poteri ed assume le responsabilità del presidente e del Consiglio camerale.

Le sue deliberazioni, da prendersi con l'assistenza del segretario, o di chi ne fa le veci, sono inviate al Ministero dell'industria, commercio e lavoro per ottenerne l'approvazione.

Le deliberazioni non approvate non hanno effetto.

Art. 46.

Le camere di commercio e industria del Regno, con l'autorizzazione del Ministero di industria, commercio e lavoro possono destinare in tutto o in parte l'avanzo dell'esercizio camerale 1917 a favore delle consorelle contemplate nel presente decreto, per integrare i mezzi finanziari di cui queste dispongono, quando tali mezzi risultino insufficienti al loro funzionamento.

Per lo stesso fine le camere di commercio e industria del Regno, sempre con l'autorizzazione del Ministero predetto, hanno facoltà di valersi delle economie che sia possibile realizzare sugli stanziamenti del bilancio di previsione del 1918 riguardanti spese facoltative.

Le somme la cui erogazione sia stata deliberata dalle singole Camere sarà posta a disposizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro che ne curerà la ripartizione fra le camere a cui sono destinate nella misura dei rispettivi bisogni.

Il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro emanerà le norme per l'esecuzione delle disposizioni di questo articolo.

Art. 47.

Nei comuni, nei quali temporaneamente è sospesa la riscossione delle imposte dirette, resta sospesa la riscossione delle imposte camerali ed è sospeso per gli esattori delle entrate delle camere di commercio e industria l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

Art. 48.

Rimane pure sospeso fino a nuova disposizione il pagamento delle rate di interessi e di annualità di ammortamento per mutui contratti, nonchè il paga-

mento di canoni, censi, livelli ed altri oneri patrimoniali, salvo la decorrenza dell'interesse legale sulle somme non pagate, per quelle camere le quali, per la mancata riscossione dei tributi camerali, non siano in grado di provvedere ai relativi pagamenti.

L'accertamento di tale condizione è fatto dal Ministero di industria, commercio e lavoro, e le camere, a favore delle quali dovranno applicarsi le disposizioni di questo articolo, saranno designate con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*.

CAPITOLO X.

Dell'amministrazione della giustizia e delle norme procedurali.

Art. 49.

Gli enti e le persone, che, in conseguenza delle operazioni militari, hanno dovuto abbandonare i comuni di loro residenza, possono chiedere i provvedimenti di volontaria giurisdizione e compiere qualsiasi altro atto stragiudiziale, dei quali abbiano bisogno, nell'ufficio giudiziario del luogo, in cui si sono temporaneamente trasferiti.

Art. 50.

Le azioni personali e le azioni reali sui beni mobili contro persone che abbiano abbandonato i comuni occupati dal nemico o quelli indicati a norma dell'art. 68, si possono proporre avanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto dimora.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dagli articoli 94, 96, 97 del Codice di procedura civile.

L'azione personale e l'azione reale sui beni mobili, proposta dalle persone contemplate nell'articolo precedente, quando sia convenuta una delle Amministrazioni dello Stato, potrà esercitarsi davanti l'autorità giudiziaria, competente per grado e materia, nel luogo dove è stata fissata la sede dell'ufficio che la rappresenta.

Potranno essere riassunte, avanti l'autorità giudiziaria del luogo, in cui il convenuto dimora, le azioni personali e le azioni reali su beni mobili pendenti avanti una autorità giudiziaria, la quale abbia sede in uno dei Comuni anzidetti.

Potranno infine proporsi avanti l'autorità giudiziaria competente del luogo, in cui dimora la persona contro la quale l'istanza si promuove, i gravami che si sarebbero dovuti portare avanti una autorità giudiziaria, che ha sede in uno dei Comuni sopra indicati.

Art. 51.

Quando una delle parti si trovi in un comune occupato dal nemico e non abbia un legale o volontario rappresentante nella rimanente parte del territorio, l'autorità giudiziaria potrà ordinare, anche di ufficio, la sospensione del giudizio dando, quando occorra, i provvedimenti atti a cautelare i diritti dell'altra parte.

Contro il provvedimento che ordina o nega detta sospensione, non è ammesso gravame od opposizione; ma esso potrà essere revocato, su istanza di parte, quando siano venuti a mancare i motivi, che l'abbiano giustificato.

Potrà egualmente essere sospeso il giudizio in tutti gli altri casi, nei quali la condizione, creata dalla guerra ad una delle parti, le impedisca di provvedere adeguatamente alla sua difesa.

CAPITOLO XI.

Casellario giudiziario.

Art. 52.

Fino a nuova disposizione l'ufficio del casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia assume il servizio dei casellari giudiziari dei tribunali di Belluno, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo e Udine, ed ha facoltà di rilasciare per essi, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli articoli 41 a 52 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nel casellario centrale.

Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati dei casellari giudiziari. Con l'autorizzazione del ministro guardasigilli può darsi corso alla richiesta ed al rilascio di essi in carta libera, tenuto conto della condizione dei richiedenti.

Art. 53.

Durante il tempo, di cui all'articolo precedente, devono inviarsi all'ufficio del casellario centrale anche i cartellini destinati ai casellari giudiziari locali, indicati nell'articolo stesso.

Il ministro di grazia e giustizia è autorizzato a dare tutte le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente capitolo che potrà, con suo decreto, essere esteso ad altri casellari giudiziari.

CAPITOLO XII.

Notai ed esercizio del loro ufficio.

Art. 54.

Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace i notai dei distretti notarili occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra, e dimoranti nel Regno fuori del proprio distretto notarile, sono autorizzati a pubblicare i testamenti ed a rilasciare copie, anche in forma esecutiva, estratti e certificati degli atti da essi ricevuti nel distretto da cui provengono e presso di loro tuttora conservati.

All'uopo dovranno dichiarare nella segreteria del consiglio notarile del distretto, in cui intendono esercitare tale facoltà, la dimora da essi prescelta, scrivere nell'apposito registro la propria firma, accompagnata dall'impronta del sigillo, e, ove ne siano sprovvisti, fornirsi di un nuovo sigillo e dei fogli supplementari del repertorio degli atti fra vivi, da rilasciarsi colle modalità e per gli effetti indicati negli articoli 23, capoverso 1°, e 63 della legge notarile.

Per i notari anzidetti e per tutti gli effetti di legge in rapporto alle precedenti disposizioni sarà considerata come sede notarile la dimora da essi dichiarata.

Art. 55.

I notari anzidetti, non oltre il termine suindicato potranno, in seguito a loro domanda, essere temporaneamente aggregati con decreto reale ad altro distretto notarile e, senza formalità di concorso, essere ivi incaricati di esercitare il loro ufficio nei posti di notaio vacanti, con facoltà inoltre di compiere le operazioni previste nell'articolo precedente, delle quali, ove sia prescritto, dovranno prendere nota in apposito e separato repertorio.

Per la destinazione ai posti notarili pei quali, ai

termini del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1023, il concorso non è sospeso, la domanda dovrà essere presentata entro giorni trenta dalla pubblicazione della vacanza nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia; decorso inutilmente tale termine senza che sia stata presentata alcuna domanda, il Ministero stesso ne darà notizia al presidente del consiglio notarile, perchè provveda alla pubblicazione del concorso, nei modi indicati dall'art. 10 della legge notarile.

Art. 56.

I notai così incaricati non dovranno prestare una nuova cauzione, ma quella già prestata si intenderà vincolata per l'esercizio nel nuovo distretto notarile.

Dovranno però fare registrare senza spesa alla segreteria del consiglio notarile il decreto di nomina, adempiere agli altri obblighi indicati nei numeri 4, 5 e 6 dell'art. 18 della legge notarile e prendere possesso dell'ufficio nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione del decreto di nomina.

Art. 57.

Al cessare dell'incarico i notari anzidetti dovranno depositare nell'archivio notarile del distretto cui sono stati aggregati, insieme col sigillo, i repertori, i registri e gli atti rogati nella suindicata qualità, meno i verbali indicati nell'art. 61, capoverso 3°, della legge notarile, riguardanti testamenti ricevuti o presso di loro depositati durante l'esercizio nel distretto da cui provengono, che, riuniti in fascicoli distinti, con il relativo repertorio, continueranno la serie degli atti interrotta nell'indicato distretto di origine.

Art. 58

Nell'esercizio del loro ufficio i notari, come sopra autorizzati o incaricati, dovranno osservare tutte le disposizioni vigenti, in quanto non siano incompatibili con quelle contenute nel presente capitolo.

Art. 59.

Le incompatibilità sancite nell'art. 2, parte prima, della vigente legge notarile non si applicano a quelli tra gli anzidetti notai che non siano stati aggregati ad altro distretto.

CAPITOLO XIII.

Conservatorie delle ipoteche.

Art. 60.

Le conservatorie delle ipoteche e gli uffici misti del registro e delle ipoteche dei distretti ipotecari sgombrati in tutto od in parte in dipendenza delle operazioni di guerra, ovvero occupati dal nemico, avranno sede temporanea nelle località che saranno determinate dal ministro delle finanze.

Art. 61.

Con notificazione, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia in cui gli uffici ipotecari hanno preso sede temporanea, sarà stabilito il giorno il cui gli uffici stessi incominceranno a funzionare.

Art. 62.

Sulle controversie tra le parti ed il conservatore circa le iscrizioni, cancellazioni ed altre operazioni ipotecarie, deciderà il tribunale del luogo in cui sono stati temporaneamente trasferiti i detti uffici ipotecari

Art. 63.

Le formalità relative ai beni siti in territori occupati dal nemico saranno validamente eseguite anche se nelle note e nei titoli non si faccia menzione del numero del catasto o delle mappe censuarie, purchè vi siano le altre indicazioni volute dall'articolo 1979 del Codice civile.

Art. 64.

I ricevitori capi, i ricevitori principali ed i ricevitori del registro, titolari di uffici delle Provincie le quali siano, in tutto od in parte, sgombrate in dipendenza delle operazioni di guerra, ovvero occupate dal nemico, saranno destinati ad altro ufficio senza obbligo di prestare aumenti di cauzioni.

Art. 65.

Gli ispettori di circolo e permanenti delle tasse sugli affari nelle accennate provincie dovranno invece fissare la loro sede nella località ove trovasi trasferita l'Intendenza di finanza dalla quale essi dipendevano, salvo che l'Amministrazione non ritenga più opportuno di utilizzare l'opera loro altrove.

Art. 66.

Ai conservatori delle ipoteche, ai titolari degli uffici misti del registro e delle ipoteche dei distretti ipotecari sgombrati ed ai ricevitori del registro ed agli ispettori sopraindicati compete l'indennità ordinaria di trasferimento a norma del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, tenuto conto dell'itinerario effettivamente percorso in forza degli ordini straordinari emanati dalle competenti autorità. Il pagamento delle indennità avrà luogo in base a semplice attestazione dell'Intendenza di finanza relativa al viaggio effettuato.

Gli ispettori, i conservatori delle ipoteche e i titolari degli uffici misti continueranno a percepire anche l'indennità per spese d'ufficio e di giro di cui erano in precedenza rispettivamente provvisti nei circoli ed uffici abbandonati.

Art. 67.

I ricevitori del registro incaricati, del servizio ipotecario, seguiteranno a percepire l'assegno fisso di cui sono ora provvisti, a termine della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Il detto assegno sarà corrisposto anche ai conservatori delle ipoteche, oltre lo stipendio, ed a seconda della classe alla quale appartengono fino a che non siano ripristinati nelle precedenti sedi gli uffici di cui sono titolari.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni finali.

Art. 68.

Le provincie occupate e i comuni, dei quali nei precedenti articoli si riserva l'indicazione per l'applicazione di alcune disposizioni, saranno determinati con decreti del presidente del consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati, sentiti il Comando supremo e l'Alto Commissario per i profughi di guerra.

I decreti stessi indicheranno anche la data in cui ha principio l'applicazione delle predette disposizioni.

I decreti devono pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fino alla pubblicazione dei detti decreti restano in vigore i decreti ministeriali 23 novembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1917, n. 277 e 22 gennaio 1918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1918, n. 19.

Art. 69.

Cessano di aver vigore i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1830, 22 novembre 1917, n. 1881,

9 dicembre 1917, n. 1953, 9 dicembre 1917, n. 1982, 13 dicembre 1917, n. 2029, 16 dicembre 1917, n. 1988, 3 gennaio 1918, n. 24, 10 gennaio 1918, n. 33 e gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1922.

Art. 70.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SONNINO — SACCHI — MEDA — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2153. **Decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è approvato il regolamento per il conferimento delle borse di studio agli alunni delle scuole magistrali e per gli studi preparatori alle scuole normali, fatti nelle scuole tecniche e complementari.

N. 83. **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 2153, che approva il regolamento pel conferimento delle borse di studio agli alunni delle scuole magistrali e per studi preparatori alle scuole normali, è rettificato nel senso che alle parole « settembre » ed « ottobre », indicanti i termini, nei quali si dovrebbe procedere alla ripartizione delle borse di studio medesime ed alla pubblicazione dei bandi di concorso per il loro conferimento, vengono sostituite, rispettivamente, quelle di « ottobre » e « novembre ».

N. 86. **Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, le quote di concorso governativo per gli anni dal 1915 al 1917, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio, causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 383.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1917, con cui il Consiglio provinciale di Foggia stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade di quella provincia il costruendo tronco da Roseto Valfortore al confine della provincia di Benevento, secondo l'andamento generale risultante dal progetto esecutivo redatto, per incarico del comune di Roseto Valfortore in data 10 gennaio 1916, dall'ingegnere Criscuolo;

Ritenuto che si procedette alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, e che non furono prodotti reclami;

Considerato che il tronco stradale di cui trattasi, della lunghezza di metri 10.357,29, comprende un tratto lungo metri 5588,79 (dall'abitato di Roseto Valfortore alla sezione 150) della strada provinciale inscritta al n. 36 dell'elenco III, annesso alla tabella *B*) della legge 23 luglio 1881, n. 333, ed il cui tracciato generale fu approvato con R. decreto 12 settembre 1912;

Che, pertanto, la proposta classificazione occorre ora soltanto per l'altro tratto, che dalla sezione 150 va al confine della provincia di Benevento;

Ritenuto che tale tratto costituisce il prolungamento della strada provinciale che da Castelfranco, in provincia di Benevento, va al confine della provincia di Foggia;

Che esso ha molta importanza nei riguardi industriali, commerciali ed agricoli delle regioni che attraversa, e serve a vari Comuni per accedere alla nazionale n. 51 ed alla prossima stazione ferroviaria di Savignano-Greci sulla linea Foggia Benevento;

Che pertanto ricorre pel tratto suddetto l'applicazione dell'art. 13 lettera *d*) della vigente legge sui lavori pubblici;

Considerato che esso si svolge regolarmente in terreni piuttosto saldi; ha curve ampie e pendenze non superiori al sei per cento; e raggiunge, con breve percorso, l'altra strada costruita dalla provincia di Benevento per Castelfranco in Miscano;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13, 14 e 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*);

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato tra le strade provinciali di Foggia il tratto della costruenda strada Roseto Valfortore-confine con la provincia di Benevento, verso Castelfranco in Miscano, compreso fra la sezione prima e la sezione 150; ed è approvato l'andamento di esso secondo il tracciato segnato in linea rossa continua nell'allegata planimetria, vista, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068:

Vedute le proposte degli Istituti di emissione e della competente Camera di commercio e industria;

Veduta l'adesione del Ministero del tesoro comunicata con dispaccio del 16 gennaio 1918, n. 11264;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa di Firenze è costituita per l'anno 1918 come segue:

Membri effettivi:

Carloni cav. Giovanni, delegato governativo.

Macciò cav. Biagio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.

Binazzi comm. Giuseppe — Ulivieri cav. uff. rag. Carlo — Gentilomo cav. uff. Guido, proposti dalla Camera di commercio.

Membri supplenti:

Borri cav. Maurizio — Candi Rodolfo, proposti dalla Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 febbraio 1918.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione, e della competente Camera di commercio e industria;

Veduta l'adesione del Ministero del tesoro comunicata con dispaccio del 16 gennaio 1918, n. 11264;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa di Genova è costituita per l'anno 1918 come segue:

Membri effettivi:

Gatto cav. Domenico, delegato governativo.

Rubino cav. Domenico, delegato scelto di concerto dagli Istituti di emissione.

Evangelisti comm. Italo, delegato scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.

Bozano avv. Paolo — Graziani cav. Gustavo — Mancini commendatore cap. Antonio — Massone cav. uff. Carlo, proposti dalla Camera di commercio.

Membri supplenti:

Cerutti Giuseppe di Carlo — Galantini Enrico — Musso commendatore Ippolito, proposti dalla Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 febbraio 1918.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione, e della competente Camera di commercio e industria;

Veduta l'adesione del Ministero del tesoro comunicata con dispaccio del 16 gennaio 1918, n. 11264;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa di Milano è costituita per l'anno come segue:

Membri effettivi:

Porcellini cav. Eduardo, delegato governativo.

Dal Forno comm. Narciso, delegato scelto di concerto dagli Istituti di emissione.

Barbalonga cav. Giuseppe, delegato scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.

Botta Giacomo — Bonsignore Niccolò — Contini Arturo — Solza Mario, proposti dalla Camera di commercio.

Membri supplenti:

Baslini Giovanni — Manusardi Enea — Sacerdoti Arturo, proposti dalla Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 febbraio 1918.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione, e della competente Camera di commercio e industria;

Veduta l'adesione del Ministero del tesoro e comunicata con dispaccio del 16 gennaio 1918, n. 11264;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa di Roma è costituita per l'anno 1918 come segue:

Membri effettivi:

Conti-Rossini comm. dott. Carlo, delegato governativo.

De Angelis comm. Tommaso, delegato scelto di concerto dagli Istituti di emissione.

Rossi comm. Arrigo, delegato scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.

Ferretti comm. Giacomo — Garroni comm. Lamberto — Palladini comm. Augusto — Zarù comm. Giulio, proposti dalla Camera di commercio.

Membri supplenti:

Angelici comm. Renato — Lippi cav. Adolfo — Reali cavaliere rag. Attilio, proposti dalla Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 febbraio 1918.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione, e della competente Camera di commercio e industria;

Veduta l'adesione del Ministero del tesoro comunicata con dispaccio del 16 gennaio, 1918, n. 11264;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa di Torino è costituita per l'anno come segue:

Membri effettivi:

Codevilla cav. uff. Silvio, delegato governativo.

Fabris comm. dott. Giuseppe, delegato scelto di concerto dagli Istituti di emissione.

Caprioli cav. uff. Enrico, delegato scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.

Deregibus comm. Federico — Ovazza cav. uff. Ernesto — Perea comm. Carlo — Pellosio cav. Pietro, proposti dalla Camera di commercio.

Membri supplenti:

Giorgis cav. Camillo — Musso avv. Giuseppe — Vita Alfredo, proposti dalla Camera di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 febbraio 1918.

Per il ministro: MORPURGO.

IL MINISTRO DI INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
E IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1184, che istituisce il Comitato centrale per l'industria laniera;

Visti i decreti Ministeriali 30 luglio 1917 e 20 novembre 1917;

Ritenuto che il numero dei membri effettivi del Comitato centrale predetto contemplato dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale sopracitato è attualmente al completo;

Considerato d'altra parte che, sotto ogni riguardo sia conveniente dare una rappresentanza alla classe dei produttori della lana, in un Consesso le cui deliberazioni per tanta parte la riguardano;

Decretano:

Il signor **comm. Francesco de Rienzo** fu Antonio, è chiamato a far parte del Comitato centrale per l'industria laniera, quale membro aggregato.

Roma, 31 gennaio 1918.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro della guerra: ALFIERI.

ALTO COMMISSARIATO PER I PROFUGHI DI GUERRA

In forza dei poteri conferitigli col decreto Luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 8;

DECRETA:

1. I mandati e gli atti di procura generale *ad negotia* rilasciati da cittadini profughi delle provincie invase dal nemico a persone rimaste nelle provincie medesime per l'amministrazione dei loro beni, dovranno contenere la espressa esclusione della facoltà di stipulare convenzioni direttamente o per interposta persona a favore di sudditi od enti dei paesi nemici le quali abbiano per oggetto il trapasso dei beni immobili, la costituzione su di essi di diritti reali, la cessione di aziende commerciali o industriali, di titoli di credito, di azioni od obbligazioni di Società, di tutti gli oggetti aventi valore archeologico, artistico o interessanti comunque la coltura nazionale, e le locazioni eccedenti la durata di tre anni.

2. Sono esclusi dalla franchigia prevista dal decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 8 i mandati e procure speciali, i quali abbiano per oggetto il conferimento di una delle facoltà previste dal precedente articolo.

Roma, 22 gennaio 1918.

L'Alto commissario per i profughi di guerra: LUIGI LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Notificazione.

I sottonotati militari, nati posteriormente al 1892, sono stati ammessi alla dispensa eccezionale dal servizio alle armi consentita, in casi di evidente necessità e di interesse di Stato, dall'art. 1, secondo comma, del decreto Luogotenenziale n. 1954 del 9 dicembre 1917.

Giacobone Giuseppe, operaio specializzato nel laboratorio pirotecnico di Capua.

Torretta Augusto, id. id. id.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale della sanità pubblica.

Con decreto Luogotenenziale del 20 gennaio 1918:

Ascoli cav. prof. Vittorio è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Roma pel triennio 1916-1918.

AMMINISTRAZIONE della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza.

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite agli insegnanti elementari, alle loro vedove od ai loro orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 2° trimestre 1917 a carico del Monte-pensioni dei maestri elementari.

Adunanza del 26 aprile 1917:

Ferro Lucia, pensione, L. 1405,94 — Carfora Vincenzo, id., L. 1668,02 — Buscaglia Albertina, id., L. 1230,73 — Cascioli Alfonso, id., lire 1258,66 — Pasqui Fabio, id., L. 400 — Scarpocchi Silvio, id., L. 350 — Perroni Giuseppe, id., L. 1740 — Tola Anna Maria, id., lire 1191,28 — Chiafari Cleonice, id., L. 886,35 — De Caro Giulia, id., L. 900,06 — Tobbia Paolo, id., L. 1044,05 — Barbieri Giuseppina, id., L. 811,13 — Ghivarelli Giuseppe, id., L. 497,97 — Fortis Elisa, id., L. 1335,66 — Fundoni Luigi, id., L. 1411,05 — Santo Raffaele, id., L. 842,21 — Castrignanò Francesco, id., L. 1305,65 — Zacchia Annibale, id., L. 1040,73 — Bucco Antonisia, id., L. 1220,19 — Gonella Linda, id., L. 675,72 — Giubellini Marcellina, id., lire 928,50 — Pirrò Vincenzo, id., L. 1086,08 — Morosi Annunciata, id., L. 785,54.

Bianchi Luigia, pensione, L. 899,44 — Parmiggiani Giovanni, id., L. 1102,98 — Bisogni Santa, id., L. 975,83 — Ienzi Girolamo, id., L. 1485 — Bognozzi Alessandro, id., L. 985,44 — Crivelli Antonietta, id., L. 773,11 — Lorenzoni Virgina, id., L. 881,73 — Rufini Maria, id., L. 1480 — Paoletti Giulia, id., L. 729,60 — Serafini Angelo, id., L. 1045,29 — Romeri Maria, id., L. 582,85 — Lega Erminia, id., L. 1192,67 — Angerami Domenica, id., L. 677,03 — Borriello Giovanna, id., L. 1343,40.

Mariani Mariano, pensione, L. 813,48 — Vanetto Adelaide, id., L. 1263,13 — Ciregna Pietro, id., L. 1305 — Baroni Leopolda, id., L. 738,61 — Lombardi Alfonso, pens., L. 1458,18 — Bernabino Maria, id., L. 773,11 — Linares Francesco, id., L. 947,89 — Cotogno Antonio, id., L. 1366,69 — Robasti Teresa, id., L. 400 — Saurino Achille, id., L. 479 — Puca Amalia, id., L. 1312,25 — Franceschi Ernesto, id., L. 1087,21 — Tacca Clotilde, id., L. 437,58 — Baroni Eugenio, id., L. 556,21 — Ive Luigi, id., L. 1098,58.

Bruno Michele, pensione, L. 1497,48 — Ippolito Lucia, id., L. 1008,12 — Mariotti Giacinta, id., L. 1363,65 — Marzorati Giuseppina, id., L. 1624 — Cutri Rocco, id., L. 1740 — Pandolfo Vincenzina, id., L. 375,58 — Bartoletti Caterina, id., L. 590 — Calise Aniello, supplemento, L. 31,89.

PENSIONI INDIRETTE.

Vedove con o senza figli.

Lacci Marianna, vedova del maestro pensionato Pulli Carlo, pensione, L. 361,83 — Franzini Giuseppa, id. Carinelli Antonio, id., L. 450 — Plutino Maria, id. Iero Demetrio, id., L. 250 — Bondì Clelia, id. Frassinetti Alfonso, id., L. 400,41 — Monferte Carmela, id. Mirone Gaetano, id., L. 596,17 — De Santcis Settimia, id. Iacucci Erneste, id., L. 665,90 — Cibin Rizzarda, id. Coromer Idelfonso, id., L. 537,69 — Bucci Laura, id. Mazzi Pasquale, id., L. 554,80 — Boldrini Irene, id. Lolli Egilberto, id., L. 310,24 — De Iacobis Rosina, id. Cucchiarella Enrico, id., L. 650,53 — Di Lorenzo Mª Aluisa, id. Testa Tiberio, id., L. 538,97 — De Filippi Agata, id. Garbarini Giovanni, id., L. 250.

Orfani soli.

Magni Alba, orfana della maestra Penazzi Valentina, pensione, L. 250.

INDENNITÀ DIRETTE.

Bernasconi Giuseppina, indennità, L. 816,47 — Tettamanti Pierina, id., L. 1043,75 — Rossi Gisella, id., L. 1062,65 — Romani Maria id., L. 1052,07 — Fortuzzi Luigia, id., L. 1094,21 — Narici Carmela, id., L. 1070,15 — Visioli Luigia, id., L. 1119,55 — Bonetti Ida, id., L. 431,64.

INDENNITA' INDIRETTE.

Panini Olimpia, ved. del maestro Jacoli Alfredo, indennità, L. 760,22 — Rovida Arpalice, id. Sassaro Alberico, id., L. 1319,61 — Damiano Gaetana, id., Falzone Salvatore, id., L. 946,17 — Comba Anna e figli, ved. ed orfani del maestro Armando Giuseppe, id., L. 1278,95 — Galeota Luisa, id. Bernardi Giuseppe, id., L. 357,56.

Adunanza del 22 maggio 1917:

Sabianchi Eroteide, pensione, L. 1730 — Boscagli Agostino, id., lire 1240,33 — Nosotti Caterina, id., L. 1563,24 — Vasta Carmelo, id., L. 1347,96 — Lombardi Irene, id., L. 675 — Leonardi Delfina, id., Delfina, id., L. 689,39 — Centro Marianna, id., L. 1040 — Origioni Innocenta, id., L. 400 — Uva Giuseppe, id., L. 1744,38 — Pau Sebastiana, id., L. 1434.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 6 agosto 1917:

Genitori.

Cassio Maria di Cogno Agostino, soldato, L. 630 — Biraghi Rosa di Rohbock Cesare, sottotenente, L. 1500 — Castagna Gavino di Costantino, soldato, L. 630 — Cislaghi Carlo di Enrico, id., L. 630 — Scarfone Giovanni di Rocco, id., L. 630 — Frola Benedetto di Alessandro, id., L. 630 — Casalini Giuseppa di Virgilio, id., L. 630 — Costamagna Giorgio di G. Battista, id., L. 630 — Casaghi Antonio di Pietro, id., L. 630 — Scieis Ferdinando di Lorenzo, id., L. 630 — Babeli Lodovico di Egidio, id., L. 630 — Ciampelli Gioacchino di Egisto, id., L. 630 — Becchetti Onesta di Pederzoli Pellegrino, id., L. 630 — Silva Pasquale di Giacomo, id., L. 630 — Ravaschietto Pietro di Angelo, id., L. 420 — Beccacecco Paolina di Batocco Romeo, id., L. 630 — Canonico Aniello di Stefano, id., L. 630.

Frassine Paolo di Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Fantoni Faustino di Ugo, soldato, L. 630 — Caspanelli Mauro di Leonardo, id., L. 630 — Bottone Pietro di Gennaro, id., L. 630 — Caruso Anna di Paratore Giuseppe, id., L. 630 — Falasco Teresa di Baldo Fortunato, id., L. 630 — Gattari Domenico di Enrico, id., L. 630 — Accettone Maria di Sericola Giustino, id., L. 630 — Castelletti Lida di Venturini Vittorio, id., L. 630 — De Rosa Luigi di Aniello, id., L. 630 — Beccarelli Giovanni di Pietro e Eusebio, sergente, L. 1120 — Giuliano Francesca di Barbagallo Antonino, soldato, L. 630.

Cena Michele di Giuseppe, id., L. 630 — Dragoni Giulia di Rossi Giacomo, id., L. 630 — Realini Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Sandroni Giovanni di Angiolo, id., L. 630 — Zinetti Luigi di Bernardo, id., L. 630 — Candido Giuseppe di Pancrazio, id., lire 630 — Marino Carmela di Grassi Giuseppe, sottotenente, L. 330 — Bruschi Catterina di Valsecchi Giovanni, soldato, L. 630 — Ratto Francesco di Pietro, sergente, L. 1120 — Castagnari Amos di Ferruccio, soldato, L. 630 — Zangrossi Gilio di Giovanni, id., L. 630.

Riceputi Giuseppe di Pietro, soldato, L. 630 — Baronti Marianna di Rangi Angiolo, id., L. 630 — Benedetti Cesira di Mongordini Gaetano, id., L. 630 — Cimatti Virgilio di Primo, id., L. 630 — Piccapietra Maria di Risciotti Giacomo, id, L. 630 — Renosto Valentino di Antonio, id., L. 630 — Cicorello Domenica di Cavallo Antonio, id., L. 630 — Capriata Sebastiano di Francesco, id., L. 630 — Polonara Pietro di Mariano, id., L. 630 — Ruzzelli Bambina di Rossi Salvatore, id., L. 630 — Budriesi Domenica di Gabrielli Celso, id., L. 630 — Fanizzi Maria di Paradiso Giovanni, id., L. 630 — Andreucci Biagio di Paolo, id., L. 630.

Casassa Vigna Pietro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Nicolato Rinaldo di Riccardo, id., L. 630 — Minervino Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Brunetti Serafino di Antonio, caporal maggiore, L. 840 — Ameri Stefano di Emilio, soldato, L. 630.

Orfani.

Soccio Cristina e Pietro di Soccio Pietro, soldato, L. 630 — Bortolaso Bruna di Bertolaso Giuseppe, id., L. 315 — Ferrero Vincenzina di Ferrero Luigi, id., L. 630 — Carniel Remo di Carniel Francesco, id., L. 680.

Germani.

Falbo Adelina e Raffaele di Falbo Giuseppe, soldato, L. 630 — Tassinari Rosa di Fassinari Luigi, id., L. 630.

Riprese in esame.

Silvestrini Vittoria di Bedosni Abramo, soldato, L. 50 — Sala Emma di Pelliciari Giuseppe, id., L. 100.

Negative.

Valterio Giovanni di Egidio, soldato — Castagneto Maria di Canessa Nicolò, id. — Barbatti Giovanni di Alfredo, id. — Fiorentino Pia di Ferruccio, id. — Bianchi Pietro di Gino, id. — Magnetti Elisa di Allioni Ottavio, sottotenente — Tassinari Andrea di Luigi, soldato — Onesto Giorgio di Giuseppe, id. — Carlassara Cecilia di Reniero G. Battista, id. — Plessi Angelo di Sante, caporale — Bondioni Stefana di Sacristani Simone, sergente — Zappavigna Giovanni di Bruno, soldato — Boccacini Giuseppa di Guido, sergente — Boretti Massimino di Sem, soldato — Porriello Vincenzo di Antonio, id.

Remondelli Costantino di Antonio, soldato — Resca Carlo di Adolfo, id. — Rossi Concetta di Monteverde Ernesto, tenente — Maucuso Pietro di Felice, soldato —Ralderi Ranieri di Alfredo, id. — Acconcia Pasquale di Pasquale, id. — Gravina Filippo di Salvatore, id. — Beggio Elisa di Agostini Doroteo, id. — Bartolucci Maria di Bartolucci Sebastiano, id. — Cei Paolino di Guido, asp. uff. — Rubinelli Alessandro di Giuseppe, soldato — Ruggieri Francesca di Picci tto Luciano, id. — Cortina Giovanni di Domenico, id.

Adunanza del 7 agosto 1917:

Vedove.

Rossi Giacomina di Mozzarelli Antenore, soldato, L. 630 — Magnani Settimia di Bernucci Giuseppe, id., L. 630 — Pecchi Elvira di Rustici Emilio, caporale, L. 840 — Aldovrandi Silvia di Besatti Proido, soldato, L. 630 — Mazza Francesca di Maria Antonino, sottotenente, L. 1500 — Langhi Angela di Pastori Pietro, soldato, L. 630 — Spaziani Domenica di D'Onofrio Arcangelo, id., L. 630 — Carni Emilia di Serardi Giuseppe, id., L. 680 — Randi Giulia di Contoli Luca, id., L. 630 — Bartolomeo Maria di Francia Gaetano, id., L. 630 — Laronca Maria di Casareale Giuseppe, id., L. 630 — Pinetti Luigia di Franceschi Domenico, caporale, L. 840 — Mabili Giulia di Fumo Enrico, id., L. 890 — Ferraerano Raffaela di Manno Giuseppe, soldato, L. 630 — Maggini Anna di Ciceroni Enrico, id., L. 630 — Giannotti Gemma di Masini Ferruccio, id., L. 630 — Luci Angela di Muscatello Antonino, id., L. 630 — Longo Vincenza di Cioffi Giuseppe, id., L. 630.

Patti Crocifissa di Aureli Giuseppe, caporale, L. 840 — Remorini Angela di Tucini Turino, soldato, L. 630 — Piranco Calogera di Grazia Andrea, id., L. 630 — Lupo Carmela di Di Cola Giovanni, caporale, L. 837,33 — Piscitelli Anna di Piscitelli Giuseppe, soldato, L. 630 — Randelli Teresina di Lupinacci Domenico, id., L. 630 — Locurto Crocifissa di Romaldi Alfredo, caporale, L. 840 — Santarelli Elvira di Mini Settimio, soldato, L. 630 — Pesaresi Maria di Angeloni Pietro, id., L. 730 — Ferrante Rosalia di Palaimo Santo, id., L. 630 — Lo Manto Vincenzo di Vullo Gaetano, id., L. 630 — Nicoletta Maria di Toscano Bernardo, id., L. 630 — Mucciglio Anna di Colecchio Savino, id., L. 630 — Mariani Filomena di Marchetti Angelo, id., L. 730 — Gesualdi Margherita di Schirico Nicola, id., L. 630 — Savarino Giovanna di Pecone Salvatore, caporal maggiore, L. 840 — Lana Giuseppina di Palmieri Antonio, soldato, L. 680 — Ercolini Aurora di Cappelli Olinto, id., L. 630 — La Iacona Rosalia di Mazzola Francesco, L. 630.

Lo Papa Angela di Maria Luigi, soldato, L. 630 — Pettenuzzo Elena di Bonaldo Francesco, id., L. 630 — Lar Teresa di Gaviano Francesco, id., L. 630 — Latorraca Rosa di Russo Antonio, id., L. 630 — Savino Pasqualino di Caggiano Gennaro, id., L. 780 — Caddeo Serafina di Pischedda Giovanni, id., L. 630 — Passaro Stefanina di Capozzolo Vito, sergente, L. 1220 — Mossina Celestino di Bellini Giacomo, soldato, L. 630 — Pazzagli Elvira di Gravosi Alfonso, id., L. 630 — Muror Maddalena di Maschio Luigi, caporale, L. 840 — Fella Palma di Verrecchia Pietro, soldato, L. 630 — Prezzaina Agata di Arena Salvatore, id., lire 680 — Franzon Maria di Pozzan Francesco, id., L. 680 — Pini Larissa di Boschetti Erasmo, maggiore, L. 2000 — Pellegrino Santa di Restuccia Francesco, sergente, L. 1120 — Pulisci Narcisa di Salis Eugenio, caporale, L. 840 — Belloli Maria di Conti Pietro, soldato, L. 730 — Siracusa Concetta di Angileri Vincenzo, id., L. 630.

Corcella Angela di Cavalieri Luigi, soldato, L. 630 — Mini Maria di Zamagna Ferdinando, id., L. 630 — Piovesan Regina di Perisciotto Ferdinando, id., L. 630 — Pegorin Maria di Betto Vittorio, id., L. 630 — Lavecchia Giuseppa di Malacarne Giuseppe, id., L. 630 — Felicetti Isabella di Visciglia Francesco, id., L. 630 — Campesi Teresa di Giovannini Francesco, id., L. 630 — Meoni Stella di Verrazzani Carlo, id., L. 630 — Randazzo Concetta di Vecchia Vincenzo, id., L. 680 — Ruvinelle Costantina di Zanardo Giovanni, id., L. 630 — Lucheroni Maria di Giannini Nello, id., L. 630 — Soccio Raffaela di Tantaro Giuseppe, id., L. 630 — Ricciardi Adelina di D'Amato Salvatore, id., L. 630 — Calanca Norina di Porta Martino, id., L. 730 — Musca Anna di Casella Salvatore, id., L. 630 — De Sivo Agnese di Isa Biagio, id., L. 780 — Caporaso Maria di Ciotta Domenico, id., lire 730 — Lerre Maria di Cianci Luigi id., L. 730 — Pierini Amelia di Giorni Giordano, id., L. 630 — Lodi Ines di Martini Ettore, id., L. 730.

Gemignani Rosaria di Magnani Olimpio, soldato, L. 830 — Cardillo Maria di Trafficante Mauro, id., L. 630 — Carlino Maria di Di Raimo Michele, id., L. 630 — Conella Maria di Fucci Francesco, id., L. 630 — Do Lorgo Maria di Colantonio Giovannantonio, id., L. 630 — Menna Grazia di Duilio Emanuele, id., L. 730 — Bessone Rosa di Bobba Emiliano, id., L. 630 — Marticingh Maria di Scarvolo Pietro, id., L. 630 — Muti Maria di Giannelli Giuseppe, id., L. 680 — Giugliotta Barbara di Caruso Domenico, id., L. 630.

Proietti Camilloni Giulia di Calogreco Pompeo, soldato, L. 680 — Levanto Giuseppa di Dinoto Nicolò, id., L. 630 — Chinzi Giuseppa di Terrana Alfonso, id., L. 630 — Goti Maria di Segoni Antonio, id., L. 680 — Iannello Maria di Cagnetto Antonino, id., L. 630 — Giurdanella Francesca di Noto Pietro, id., L. 630 — Guglielmetti Cristina di Manfrini Antonio, id., L. 630 — Colabella Maria di Di Marzo Giuseppe, id., L. 630 — Liverani Teresa di Melandri Luigi, id., L. 630 — Ceccaia Redenta di Rossi Luigi, id., L. 630 — Lentini Marianna di Cottone Giuseppe, id., L. 630.

Letizia Maria di Martino Giovanni, soldato, L. 780 — Sposito Santa di Brittannico Giuseppe, id., L. 630 — Palumbo Almerina di Sciarrillo Carminantonio, id., L. 630 — Renzullo Olimpia di Scibelli Aniello, sergente, L. 1120 — Lazzari Rosa di Colombelli Emilio, soldato, L. 630 — D'Incà Elvira di Koschet Luigi, caporal maggiore, L. 990 — Mazzanti Evelina di Cecchi Serafino, soldato, L. 630 — Ferrino Catterina di Bossolono Pietro, id., L. 630 — Crotta Carmelina di Trisconi G. Battista, id., L. 680 — Parenti Adelinda di Michi Giovanni, id., L. 630 — Di Dio La Leggi Gaetana di Meli Felice, id., L. 680 — Muratore Maria di Mebietti Pietro, sergente, L. 1170 — Pipino Agnese di Candana Carlo, soldato, L. 680 — Sinistro Maria di Olivèro Giuseppe, id., L. 630 — Palladino Teresa di Muttillo Francesco, id., L. 630 — Lanza Maria di Portamese Antonio, id., L. 630 — Lago Levina di De Nicolis Sebastiano, id., L. 630 — Leurini Saide di Gavioli Isidoro, id., L. 680.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 23). **2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3 50 %	471422	791 —	Imoda *Mario*, Edoardo, Melania ed Alessandro di Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, e della prole nascitura da Bottassi *Vittorina* di Tommaso-Edoardo, moglie di Imoda Carlo di Francesco, dom. a Torino	Imoda *Francesco-Mario*, Edoardo, Melania ed Alessandro di Carlo, minori, sotto la patria potestà del padre, e della prole nascitura da Bottassi *Elvira-Vittoria* di Tommaso Edoardo, moglie di Imoda Carlo di Francesco, dom. a Torino
—	»	459323	38 50	Brenta Luigia, Matilde ed Eugenio fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre Corti Carolina vedova Brenta, dom. in La Plata (Argentina)	Brenta Luigia, Matilde e *Luigi-Eugenio* fu Luigi, minori, ecc, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 gennaio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 8 febbraio 1918, da valere per il giorno 9 febbraio 1918:

Franchi	150.79	Dollari	8.61
Lire sterline	41.01	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	190.65 1/2	Cambio oro lire	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 8 febbraio 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	78 47
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3,00 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	89 54
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 37
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 37
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 40
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	392 —
Obbligazioni 3 % netto redimibili	350 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	295 30
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	426 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	455 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	570 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	338 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	342 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	296 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	78 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	401 50
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	463 49
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434 74
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	480 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	501 34
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	471 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	440 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	501 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	473 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »: per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi »

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *8 febbraio 1918* (Bollettino di guerra n. 990).

Le sfavorevoli condizioni atmosferiche hanno notevolmente ostacolato i tiri di artiglieria e limitata l'attività delle fanterie. Fra Brenta e Piave si ebbero peraltro efficacissimi concentramenti di nostri piccoli calibri contro le difese nemiche a nord del Monte Solarolo e qualche vivace azione fra avamposti nella zona a settentrione del Monte Grappa e nella Conca di Alano.

La notte sul 7 una nostra aeronave raggiunse, dopo difficile navigazione, i campi di aviazione nemici di Motta di Livenza, lanciandovi con effetti molto efficaci una tonnellata di bombe e rientrando poscia incolume alla propria base.

Diaz.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali odierni dei belligeranti non segnalano che tentativi tedeschi in Piccardia e in Champagne e un fortunato colpo di mano francese sulla riva sinistra della Mosa.

Aviatori inglesi effettuarono con successo, il 3 e il 4 corrente, incursioni su diverse posizioni turche in Palestina, lanciandovi oltre 860 chilogrammi di bombe.

Essi osservarono che 80 proiettili colpirono in pieno il bersaglio, causando gravi danni.

Sullo scontro del 26 gennaio fra le truppe turche e quelle arabe sul Sail-el-Hesa, 17 chilometri a nord di Tafile, si hanno da Londra le seguenti particolarità:

Un corpo turco, che comprendeva undici battaglioni con mitragliatrici ed artiglieria da montagna, avanzò verso sud con l'intenzione di cacciare gli arabi dalla strada Kerak-Tafile. I turchi furono messi in rotta e perdettero oltre 400 morti, 300 prigionieri, fra cui il comandante del corpo, 2 cannoni da montagna, 18 mitragliatrici, 800 fucili e 200 tra cavalli e muli.

Il 28 gennaio un altro distaccamento arabo attaccò il posto turco di El Meza, presso la riva orientale del mar Morto, undici miglia da Kerak. L'attacco ebbe completo successo. Soltanto 40 turchi poterono sfuggire dirigendosi verso Kerak. Vennero fatti 30 prigionieri; parecchie imbarcazioni indigene ed una scialuppa furono affondate, e vennero presi depositi di grano. Questo distaccamento arabo annuncia di essersi impadronito in questi ultimi giorni di 23 mitragliatrici turche.

L'Ammiragliato britannico comunica le cifre degli uomini salvati del *Tuscania*. Esse sono: ufficiali dell'esercito americano 113, soldati 1917, ufficiali dell'equipaggio 16, marinai dell'equipaggio 181; passeggeri 6; marinai dello Stato 2. Totale dei salvati 2235; totale degli scomparsi 166. Sono stati raccolti e inumati 126 cadaveri. Queste cifre, però, non sono definitive.

Secondo notizie supplementari sull'ultima incursione di aeroplani tedeschi sopra Parigi, raccolte dal *Temps*, tre dei Gotha che bombardarono la città si capovolsero atterrando al loro ritorno sulle escavazioni prodotte dalle bombe lanciate sul loro aerodromo dagli aviatori francesi.

Sui fatti d'arme avvenuti ieri l'altro nel settore orientale e in Macedonia l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente da segnalare, salvo un colpo di mano eseguito con successo dai francesi su un piccolo posto tedesco ad ovest di Forges (sulla riva sinistra della Mosa).

PARIGI, 8. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord del Chemin des Dames ed in Woëvre, nella regione di Flirey, abbiamo agevolmente respinto tentativi nemici contro i no-

stri piccoli posti ed abbiamo inflitto perdite agli assalitori. Il bombardamento è stato vivo durante la giornata sulla riva destra della Mosa e in alcuni punti dei Vosgi. Niente da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Durante la notte l'artiglieria nemica ha spiegato atttività in vicinanza di Plesquières.

Niente di interessante da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 8. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Un distaccamenco nemico che cercava di avvicinarsi alla nostra linea a sud-est di Arras stamane, è stato respinto dal nostro fuoco. Un altro distaccamento nemico ha effettuato un colpo di mano contro un nostro posto in vicinanza di Oppy poco prima dell'alba. Manca un nostro soldato. Il nemico ha lasciato alcuni morti dinanzi al nostro posto.

L'artiglieria nemica è stata attiva durante la giornata fra Bullecourt e la Scarpe ed ha dato pure prova di qualche attività a nord di Lens ed a nord-est di Ypres.

PARIGI, 8. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 7 corrente, dice:

Azioni di artiglieria sul fronte Vardar-Doiran e ad ovest di Monastir. Le truppe serbe hanno respinto una ricognizione nemica verso Dobropolje.

CRONACA ITALIANA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 8. — In seguito alla nomina della Commissione d'inchiesta sugli avvenimenti militari della fine di ottobre 1917, il Consiglio dei ministri ha deliberato che i generali Cadorna, Porro e Capello restino a disposizione del Ministero della guerra, senza alcuna diminuzione del loro grado e della loro autorità, soltanto allo scopo di essere in grado di poter fornire alla Commissione stessa tutti gli elementi di fatto che possano occorrerle.

A far parte del Comitato supremo interalleato di Versailles è stato destinato il generale Gaetano Giardino, già ministro della guerra, ed attualmente sottocapo dello stato maggiore generale.

Il generale Diaz al senatore Scialoja. — Il capo dello stato maggiore generale Diaz ha inviato all'on. senatore Scialoja il seguente telegramma in risposta a quello a lui diretto da Milano dal Fascio parlamentare per la difesa nazionale:

« Leggo nei giornali l'alto e vibrante saluto rivolto anche a nome dei suoi colleghi ai valorosi combattenti. Benchè il telegramma non mi sia tuttora pervenuto, sento il dovere di esprimere senza maggiore indugio ai cortesi interpreti di così nobile sentire la gratitudine più profonda e sincera. — Generale *Diaz* ».

Per il porto di Napoli. — Ieri nel Gabinetto di S. E. Nitti, ministro del tesoro, è stata stipulata la convenzione per il porto di Napoli, per la scogliera di via Caracciolo e la nuova zona industriale.

Sono intervenuti ed hanno firmato: per lo Stato, l'on. Orlando, presidente del Consiglio dei ministri, l'on. Nitti, ministro del tesoro, l'on. Dari, ministro dei lavori pubblici, l'on. Meda, ministro delle finanze, l'on. Ciuffelli, ministro dell'industria e del commercio; per il comune di Napoli, il sindaco prof. Enrico Presutti; per il Banco di Napoli, il comm. Nicola Miraglia, per la Camera di commercio di Napoli, il comm. Giovanni Mauro. Sono anche intervenuti ed hanno firmato la convenzione l'on. Visocchi, sottosegretario di Stato al tesoro, l'on. Roberto De Vito, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, l'on. Gargiulo e l'on. Adinolfi, deputati di Napoli, il professor Gustavo Ingrosso, assessore delegato del comune di Napoli.

La convenzione ha per iscopo di accelerare le esecuzioni dei lavori per la protezione e l'ampliamento del porto di Napoli. Hanno stipulato la convenzione il Comune e la Camera di commercio Napoli, nell'interesse di un ente autonomo da costituire, il qual provvederà all'esecuzione dei lavori ed avrà funzioni inerenti al governo del porto ed allo sviluppo industriale in base alle disposizioni contenute in un progetto di legge che il Consiglio dei ministri ha approvato e che sarà quanto prima presentato al Parlamento.

Faenza al reggimento cavalleria "Genova". — Ieri giunsero a Faenza i reparti dell'eroico reggimento di cavalleria *Genova*, che protesse valorosamente il ripiegamento nel Veneto.

Essi sono stati accolti dalle autorità e da una enorme folla di cittadini che hanno distribuito fiori e regali, e che hanno salutato i soldati con entusiastici applausi.

Al loro arrivo in Piazza d'armi, il sindaco ha dato loro il benvenuto.

Sul piazzale della caserma Carchidio il colonnello Itzinger, a nome dei commilitoni qui di stanza, ha porto loro il saluto con parole vibranti di fede e auspicanti alla vittoria.

La R. Accademia filarmonica romana terrà domani alle ore 18, nella Sala accademica, un concerto vocale ed istrumentale.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 7. — Il *Daily Chronicle* scrive che la importazione degli aranci in Inghilterra sta per essere aumentata mercè un amichevole accordo concluso fra il Governo britannico e quello italiano. Finora questo commercio era monopolizzato dai tedeschi. I siciliani hanno ragione di benedire la paterna previdenza del Governo italiano.

L'Inghilterra si assicurerà un importante approvvigionamento di frutta e un serio sbocco per il commercio aprendo i mercati siciliani ad articoli prima importati dalla Germania. Il *Daily Chronicle* aggiunge che da una parte e dall'altra si devono ringraziare i due Governi.

WASHINGTON, 8. — Il Dipartimento di Stato ha ricevuto pel tramite del ministro degli Stati Uniti a Stoccolma un'informazione, non confermata, secondo la quale i bolsceviki hanno espulso tutte le Missioni alleate da Pietrogrado. Le Missioni si dirigono alla frontiera svedese.

PARIGI, 8. — I giornali hanno da Pietrogrado: I delegati russi a Brest Litovsk hanno telegrafato all'Istituto Smolny che, siccome gli austro-tedeschi domandavano una pace separata immediata, i delegati russi hanno categoricamente rifiutato di firmarla. Malgrado tale rifiuto, i tedeschi non hanno rotto i negoziati. I delegati russi avrebbero lasciato Brest Litovsk.

I commissari del popolo hanno diretto un *ultimatum* all'ambasciata britannica a Pietrogrado, domandando il riconoscimento di Litvinoff da parte del Governo inglese e minacciando misure di rigore contro i sudditi britannici, in caso di rifiuto.

ZURIGO, 8. — Si ha da Vienna: *Camera dei deputati*. — Il presidente comunica che il Gabinetto Seidler si è dimesso e che è quindi necessario rinviare la seduta.

ZURIGO, 8. — Si ha da Budapest: *Camera dei deputati*. — Andrassy illustra la necessità della creazione di un forte partito governativo.

Karoly dichiara di non aderire al nuovo partito sulla base del programma di Wekerle, approvandone per altro la parte riguardante la riforma elettorale.

Quanto alla politica estera, l'oratore non ha entusiasmo per l'alleanza con la Germania, che mise il paese alla perfetta dipendenza dall'Impero tedesco. Non crede utile la creazione di una Mitteleuropa su basi economiche, poichè essa potrebbe diventare il principale ostacolo alla pace ed essere causa di nuovi conflitti, motivo a nuovi armamenti e intralcio allo sviluppo delle idee pacifiste.

PARIGI, 8. — Si annunzia la morte del ministro plenipotenziario Louis Renault, membro dell'Istituto, che fece parte della Delegazione francese al Congresso dell'Aja ed ebbe il premio Nobel per la pace nel 1907.

NEW-YORK, 8. — L'ex-presidente della Confederazione Roosevelt è affetto da alcuni giorni da un ascesso all'orecchio sinistro. L'infiammazione ha colpito l'orecchio interno. Lo stato di Roosevelt è grave.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.